



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto della Comunità Montana di Scalve

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 maggio 2004
con deliberazione n. 12.

S T A T U T O**INDICE-SOMMARIO****Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana
 Art. 2 - Finalità della Comunità Montana
 Art. 3 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
 Art. 4 - Regolamenti
 Art. 5 - Albo Pretorio

**Titolo II
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 6 - Organi della Comunità Montana
 Art. 7 - Nomina e composizione dell'Assemblea
 Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea
 Art. 9 - Presidenza e pubblicità delle sedute
 Art. 10 - Gruppi consiliari
 Art. 11 - Sessioni dell'Assemblea
 Art. 12 - Convocazione delle sedute
 Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
 Art. 14 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
 Art. 15 - Commissioni
 Art. 16 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri
 Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo
 Art. 18 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
 Art. 19 - Funzioni del Presidente
 Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo
 Art. 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo
 Art. 22 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo
 Art. 23 - Ineleggibilità e incompatibilità
 Art. 24 - Permessi, indennità
 Art. 25 - Revisore dei Conti
 Art. 26 - Verballi e deliberazioni
 Art. 27 - Controllo sugli organi e sugli atti

**Titolo III
PARTECIPAZIONI**

- Art. 28 - Criteri generali
 Art. 29 - Presentazione di istanze e osservazioni
 Art. 30 - Consulta dei Sindaci
 Art. 31 - Difensore civico

**Titolo IV
RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI**

- Art. 32 - Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana
 Art. 33 - Convenzioni
 Art. 34 - Accordi di programma

**Titolo V
PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 35 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 Art. 36 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
 Art. 37 - Pareri

**Titolo VI
AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 38 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa
 Art. 39 - Personale della Comunità Montana
 Art. 40 - Segretario della Comunità Montana

- Art. 41 - Gestione dei servizi pubblici
 Art. 42 - Finanziamento della Comunità Montana
 Art. 43 - Demanio e patrimonio
 Art. 44 - Bilancio e contabilità

**Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 45 - Entrata in vigore dello Statuto

**Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI***Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana*

Tra i Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve componenti la zona omogenea n. 11 è costituita, ai sensi della l.r. 2 aprile 2002 n. 6, la Comunità Montana di Scalve (in seguito chiamata soltanto Comunità Montana), come da d.p.g.r. 17 settembre 2003 n. 15010.

La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di Vilminore di Scalve, ha proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare.

Art. 2 - Finalità della Comunità Montana

La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

b) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;

c) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura della valle; opera nei settori artigianale, commerciali, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;

d) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione.

La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 3 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi stralcio annuali ed attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni Comunali della Valle e della Provincia, su delega delle stesse e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;

b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione

di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Comunità nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle Comunità Montane e di Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico;

f) costituire o partecipare a società ai sensi degli artt. 113 e 116 del d.lgs. 267/2000;

g) acquistare, prendere in affitto, gestire e concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;

h) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti o Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

Art. 4 - Regolamenti

La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea che la esercita su iniziativa del Consiglio Direttivo.

La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti in aula al momento della votazione, tranne quello relativo al funzionamento dell'Assemblea, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

I regolamenti approvati dall'Assemblea sono trasmessi per conoscenza ai Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

Art. 5 - Albo Pretorio

Nel palazzo adibito a sede principale della Comunità Montana, il Consiglio Direttivo destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

Titolo II

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 6 - Organi della Comunità Montana

Sono Organi della Comunità Montana:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

I membri dell'Assemblea assumono la qualifica di Consiglieri della Comunità Montana, i membri del Consiglio Direttivo quello di Assessore della Comunità Montana.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che collabora con il Presidente nella gestione amministrativa della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 7 - Nomina e composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori e Consiglieri dei medesimi Comuni membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Ogni Comune è rappresentato da tre membri di cui due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze.

I rappresentanti della maggioranza e delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi reciproca interferenza. A tal fine l'elezione avviene a scrutinio segreto, con votazioni separate e con il sistema del voto limitato, espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Viene eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio da tenersi, nella stessa seduta del Consiglio, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Qualora anche dopo il ballottaggio si registrasse la parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno tutti espressione della stessa e la nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale.

L'elezione dei rappresentanti deve essere effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, ed il Sindaco è tenuto:

a) a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana e comunque non oltre cinque giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana;

b) a trasmettere alla Comunità Montana la delibera dell'elezione dei rappresentanti del Comune, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della delibera stessa.

In caso di inottemperanza il Presidente uscente della Comunità Montana è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine la nomina del Commissario ad acta.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea, presieduta dal consigliere più anziano d'età, procede nella prima seduta, nell'ordine, alla convalescenza dei propri membri e all'elezione del Presidente.

L'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti può stabilire contributi a carico dei Comuni.

In particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi pluriennali di opere ed interventi, gli annuali programmi operativi di esecuzione;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

e) gli indirizzi da osservare da parte di Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;

h) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

i) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.

Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Art. 9 - Presidenza e pubblicità delle sedute

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Fino all'elezione degli organi della Comunità l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di assenza o incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vice Presidente, la presidenza spetta al Consigliere più anziano di età.

Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.

Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.

Le sedute dell'Assemblea hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

Art. 10 - Gruppi consiliari

Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo composto da due o più persone.

I Consiglieri che non dichiarano di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.

Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo elegge il Capogruppo e lo comunica per iscritto al Segretario della Comunità Montana.

Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e dell'elezione dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.

Fino all'elezione del Capogruppo, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età del gruppo.

Le comunicazioni ai capigruppo, di cui all'art. 125 del d.lgs. 267/2000, sono effettuate presso il recapito degli stessi indicato.

Art. 11 - Sessioni dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea sono organizzati per sessioni.

Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione riguardanti i bilanci annuali e pluriennali e le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi.

Sono sessioni straordinarie tutte quelle che non rientrano nelle sessioni ordinarie.

Art. 12 - Convocazione delle sedute

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno e la data di convocazione e ne presiede i lavori.

Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, sono esposti all'albo della Comunità Montana e dei Comuni membri, e devono essere consegnati ai Consiglieri almeno sei giorni prima o inviati per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione delle sedute ordinarie.

Per le sedute straordinarie gli avvisi di convocazione devono essere consegnati ai Consiglieri almeno tre giorni prima o inviati per lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica o a mezzo telefax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre dieci giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

Su richiesta scritta di 1/5 dei Consiglieri o su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente provvede a convocare l'assemblea entro il termine di venti giorni dalla richiesta inserendo nell'ordine del giorno anche le questioni elencate nell'oggetto della richiesta.

Nel caso vengano introdotte nuove proposte di deliberazione, queste vengono comunicate a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.

La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o da presente Statuto.

Art. 14 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni volontarie o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale o con la perdita dei requisiti di eleggibilità, alla carica di Consigliere Comunale.

I membri che non intervengono a tre sedute consecutive della Assemblea senza giustificato motivo, sono sottoposti a procedimento di decadenza.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

La giustificazione, scritta, dell'assenza deve essere recapitata agli uffici comunitari entro il giorno prima della riunione dell'Assemblea.

L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente dell'Assemblea con raccomandata a.r. contenente l'invito a presentare osservazioni. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che devono pervenire sempre entro il termine di cui sopra, la proposta di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

A cura del Presidente dell'Assemblea, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di sostituzione.

Le dimissioni da Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune dove ricopre la carica di amministratore e al Presidente della Comunità Montana.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Il Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedi-

mento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 15 - Commissioni

L'Assemblea potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri, con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

Potranno inoltre essere istituite dal Consiglio Direttivo o dal singolo Assessore, previa comunicazione al Consiglio Direttivo medesimo, commissioni tecniche specifiche composte anche da esterni all'Assemblea.

Art. 16 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri

Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente o al Consiglio Direttivo per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Essa può inoltre richiedere al Presidente o al Consiglio Direttivo che precisino gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato problema.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente o al Consiglio Direttivo per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

Le interpellanze e le interrogazioni devono pervenire al Presidente entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta dell'Assemblea nella quale si intende ottenere la risposta.

Le interpellanze e le interrogazioni ove abbiano carattere urgente, possono essere effettuate anche durante la seduta. In tal caso l'interpellante o l'interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà lettura all'Assemblea.

Il Presidente o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata all'interpellanza o interrogazione presentata durante la seduta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni da quello di presentazione.

Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare tali mozioni.

Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato ed è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da nr. quattro membri, preferibilmente uno per ogni Comune, scelti tra i componenti dell'Assemblea.

Tra gli assessori il Presidente sceglie un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.

Tale elezione deve avvenire, comunque entro sessanta giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla

data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea presso la Segreteria della Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana e Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Nel caso di presentazione di due o più documenti, l'illustrazione degli stessi avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

Le dimissioni o la decadenza della carica per qualsiasi motivo del Presidente o di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo della Comunità Montana.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 19 - Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- rappresenta la Comunità Montana;
- ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, sentito il Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e sentito il Consiglio Direttivo provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.

Il Presidente inoltre emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

Su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi.

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i Dirigenti e i Responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti ad esso riservati dalla legge.

Al singolo Assessore possono essere attribuite dal Presi-

dente deleghe per specifiche attività di programmazione e controllo.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di ogni singolo Assessore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 22 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente della Comunità Montana e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata in forma palese e per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative ed il nominativo del Presidente della Comunità Montana e del Consiglio Direttivo.

La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea nel termine previsto dal precedente comma.

La seduta è pubblica e il Presidente e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori è inammissibile.

Art. 23 - Ineleggibilità e incompatibilità

Ai componenti gli organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa d'incompatibilità.

In mancanza di opzione da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito della Comunità.

Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Comunità Montana.

Art. 24 - Permessi, indennità

In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme di cui al Titolo III, Capo IV del T.U. La misura delle indennità di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, per i rispettivi componenti.

Art. 25 - Revisore dei Conti

L'assemblea nomina a maggioranza dei componenti della medesima, un Revisore del Conto, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei Conti.

Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

Le modalità di nomina, le funzioni e i compensi del Revisore sono disciplinati dal regolamento di contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.

Art. 26 - Verbali e deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario.

Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta dell'Assemblea o, in alternativa, dettare la dichiarazione al Segretario, prima della votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le modalità di pubblicazione sono stabilite dalla legge.

Art. 27 - Controllo sugli Organi e sugli Atti

Per il controllo sugli Organi e sugli Atti della Comunità Montana si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Titolo III PARTECIPAZIONI

Art. 28 - Criteri generali

La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunitaria.

Art. 29 - Presentazione di istanze e osservazioni

Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni e i Cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità, possono presentare alla Comunità Montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni.

Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse al Consiglio Direttivo. Delle osservazioni viene fatta adeguata menzione nella relazione all'Assemblea.

I presentatori delle istanze od osservazioni di cui al primo comma possono essere sentiti dal Consiglio Direttivo o eventualmente dalla Commissione competente per materia.

Art. 30 - Consulta dei Sindaci

È istituita la Consulta dei Sindaci.

La Consulta, senza per altro interferire nella dialettica e nell'attività delle varie componenti assembleari, ha lo scopo di rendere più proficuo il raccordo ed il reciproco scambio di informazioni tra Comuni membri e Comunità Montana e di affrontare eventuali questioni di interesse sovracomunale, con particolare riferimento a quelle aventi carattere d'urgenza.

La Consulta dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente.

Art. 31 - Difensore civico

Potrà essere istituito il difensore civico solo su delega di tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della Comunità Montana e dei Comuni aderenti.

Egli dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere confermato una sola volta.

Al Difensore Civico spetta un'indennità nella misura che verrà fissata dall'Assemblea, all'atto della nomina.

Il Difensore Civico viene eletto dall'Assemblea, con votazione segreta, tra coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

La nomina è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alle sedute successive e non è valida fino a quando il candidato non ottiene la maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
- b) gli amministratori di Enti, Istituti ed aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti e Imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
- c) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi;
- d) dirigenti sindacali o di associazioni di categoria.

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rinnova entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di accertata incompatibilità.

Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza dei consiglieri presenti al momento della votazione.

La revoca del Difensore Civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico invia all'assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore Civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

Per le funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico, inoltre, la Comunità Montana, anche a supporto dei Comuni membri, potrà avvalersi della collaborazione della Provincia o di altri Comuni che hanno il Difensore Civico, previa stipula di apposita convenzione regolare i rapporti conseguenti.

Titolo IV RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI

Art. 32 - Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana

Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo pretorio.

I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a deliberare in discussione o loro delegati, possono chiedere di essere invitati alle sedute degli organi della Comunità, per esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consiglio Comunali.

Art. 33 - Convenzioni

La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di

carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.

Essa può delegare, di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità Montana, previa loro accettazione, stipulando specifiche convenzioni.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previo accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo costituite.

Art. 34 - Accordi di programma

Il Presidente è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere di interventi previsti dai piani e programmati della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del T.U.

Titolo V PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 35 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.

Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al successivo 3° comma.

Il Piano di sviluppo socio-economico adottato dall'assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità che, entro sessanta giorni dal ricevimento, faranno pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo. I pareri espressi dai Comuni sono trasmessi alla Provincia insieme al piano di sviluppo adottato.

Art. 36 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio relativamente a:

- localizzazione di interventi sovracomunali previsti dal proprio Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-economico;
- localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
- destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

Art. 37 - Pareri

I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, qualora in base alla legislazione vigente fossero di competenza del Consiglio Direttivo, sono espressi entro sessanta giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

Titolo VI AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ MONTANA

Art. 38 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di condivisione con i Comuni associati, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai Responsabili di servizio.

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 39 - Personale della Comunità Montana

Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante pubblico concorso e con le altre modalità previste dalla legge.

Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e dalle leggi vigenti.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativa-funzionale;
- b) l'attribuzione al Segretario ed ai responsabili di servizio dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
- c) il procedimento disciplinare.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, nella misura massima del 5% a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.

La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 40 - Segretario della Comunità Montana

Il Segretario esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

In caso di impedimento del Segretario le sue funzioni sono svolte dal funzionario dell'area amministrativa di grado più elevato.

Al Segretario possono essere attribuite dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, le funzioni di direttore generale.

In caso di impedimento del Segretario le sue funzioni sono svolte dal funzionario dell'Area amministrativa di grado più elevato.

In assenza del titolare, le funzioni di Segretario della Comunità Montana possono essere svolte attingendo dal ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali o da Segretario titolare di altra Comunità Montana, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Art. 41 - Gestione dei servizi pubblici

La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle forme stabilite dalla legge.

I modi di organizzazione dei servizi sono fissati da appositi regolamenti.

Art. 42 - Finanziamento della Comunità Montana

Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.

La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

Art. 43 - Demanio e patrimonio

La Comunità Montana ha un proprio demanio o patrimonio.

Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

L'economo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni dell'Ente.

Art. 44 - Bilancio e contabilità

La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.

Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di contabilità.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso all'Albo della Comunità Montana medesima per trenta giorni consecutivi; decorso tale termine, entra in vigore.